

che facciamo noi tra i due casi d'invalidità permanente o di morte, ma la fanno per contro tutte le legislazioni straniere. Ed è ragionevole che si faccia e noi la facciamo non per essere pedissequi altrui ma perchè nel caso di morte vi è per lo meno il povero operaio che non grava più sul bilancio della famiglia cui l'indennità è destinata a provvedere.

Eppoi coll'aggiunta introdotta nell'articolo 10 abbiamo, con la responsabilità, aumentato l'onere dell'industria; non lo voglia ora crescere ancora di più l'onorevole collega.

Prego quindi, a nome della Commissione, l'onorevole Michelozzi di non insistere su questo suo emendamento, tenendosi pago per l'altro suo primo, delle dichiarazioni da me fattegli.

**Michelozzi.** Consento a ritirare il secondo emendamento, ed accetto la proposta della Commissione per l'altro.

**Presidente.** Ora invito la Commissione a dire il suo avviso riguardo agli altri due emendamenti.

**Chimirri, relatore.** La Commissione non accetta la prima parte dell'emendamento Peroni; e per la parte che concerne l'esenzione dalla tassa di registro e di successione, non è affar nostro, ma del ministro delle finanze.

La Commissione accetta, in sostanza, i due emendamenti dell'onorevole Manna, salvo a modificarne la forma.

Consente di chiarir meglio l'indicazione de' figli naturali, aggiungendo le parole *legalmente riconosciuti*, e di aggiungere alle parole: « ai fratelli e alle sorelle minorenni, » queste altre « salvo l'ipotesi prevista dall'articolo 141 del Codice civile. »

Sicchè l'articolo 10, al comma 5°, andrebbe completato così:

« Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a quattro salari annui e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali legalmente riconosciuti, ai fratelli e sorelle minorenni, o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 141 Codice civile, nell'ordine e secondo le regole di ripartizione stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime. »

Il resto come nel progetto della Commissione.

**Presidente.** Onorevole ministro di agricoltura e commercio, desidera di parlare?

**Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio.** Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Fer-

rero prima e dall'onorevole Chimirri dopo sopra gli emendamenti presentati corrispondono perfettamente al pensiero del Governo.

Quindi accetto pienamente le dichiarazioni fatte dalla Commissione. La Commissione però ha fatto una riserva concernente le tasse di registro e di successione, ma su questo punto devo dichiarare che, in omaggio a principî di ordine generale e di carattere finanziario, non possiamo accettare l'emendamento dell'onorevole Peroni.

**Presidente.** L'onorevole Manna è soddisfatto?

**Manna.** Consento in quanto ha detto e proposto l'onorevole relatore.

**Presidente.** Allora pongo a partito il numero 5 dell'articolo 10 che, con gli emendamenti accettati, è del tenore seguente:

« Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a quattro salari annui e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali legalmente riconosciuti, ai fratelli e sorelle minorenni, o che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 141 del Codice civile..... »

Il rimanente di questo articolo è come si legge nel progetto della Commissione.

(È approvato).

In seguito poi agli accordi presi dalla Commissione e dal Governo con l'onorevole Michelozzi relativamente ai suoi emendamenti, il n. 3 dell'articolo 10 sarebbe così emendato:

« Nel caso d'inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed uguale alla metà del salario medio (si dovrebbe aggiungere la parola *medio*), e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità. »

Si dovrebbero, quindi, sopprimere le parole: *fino al limite massimo di 360 giorni*.

Pongo a partito questo numero terzo, così emendato.

(È approvato).

Pongo a partito l'intero articolo 10, con le aggiunte e gli emendamenti che sono stati approvati dalla Camera.

Esso suona così:

« La misura delle indennità assicurate agli operai, in caso d'infortunio, dovrà, secondo i casi, essere la seguente:

1° Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui e non mai minore di lire millecinquecento;